

LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

VISTA la proposta di legge n. 212/23 “Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita”;

UDITO il relatore Marinelli;

VISTI l’articolo 91 e l’articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge N. 212/2023, concernente: «Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n.359 del 9 novembre 2023;

Vista la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa di riduzione del termine entro lunedì 20 novembre 2023, alle ore 12, per l'espressione del parere da parte di questo Consiglio, acquisita al protocollo n.362 del 10 novembre 2023.

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Baldini e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 16, 18 e 21 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 212/2023, ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: «Iniziativa finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita», nel testo approvato dalla II Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 176 del 9 novembre 2023;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza, ridotto alle ore 12 del 20 novembre 2023 con nota del Presidente dell'Assemblea legislativa assunta al protocollo n. 179 del 10 novembre 2023;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimiliano Polacco e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 11.00 del 20 novembre 2023;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 20 novembre 2023;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

- alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 sono aggiunte le parole: "e commerciali del settore alimentare";
- al comma 2 dell'articolo 3 dopo le parole: "categorie produttive" sono inserite le seguenti: "comprese quelle del commercio e del turismo,".

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

La presente legge intende valorizzare le Marche come terra del benessere e della qualità della vita, promuovendo uno stile di vita sano, consapevole ed equilibrato, considerato sotto il profilo alimentare, ambientale, psicofisico, culturale e sociale, individuando le iniziative da perseguire per raggiungere tale finalità.

Art.1

(Principi generali e finalità)

L'articolo 1 individua i principi e le finalità della legge, attraverso la quale si intende valorizzare le Marche come terra del benessere e della qualità della vita.

La disposizione ha natura ordinamentale, trattando di principi generali e di finalità.

Art.2

(Linee strategiche)

L'articolo 2 descrive le linee strategiche attraverso le quali verranno realizzate le iniziative sostenute dalla legge. In particolare nel comma 1 si richiama l'approccio interdisciplinare e i settori coinvolti; nel comma 2 viene ribadito il principio della partecipazione e del coinvolgimento dei vari soggetti che già operano nei settori di interesse della legge; nel comma 3 si riprende il principio della integrazione degli strumenti di programmazione regionale dei vari ambiti settoriali delle finalità della legge.

La disposizione ha natura ordinamentale, trattando delle linee strategiche della legge.

Art.3

(Istituzione della Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

L'articolo 3 istituisce la Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita e indica le categorie di soggetti che possono parteciparvi. Alla Giunta è attribuito il compito di definirne il funzionamento e criteri per la partecipazione. Si tratta di una Rete composta da soggetti già impegnati sul territorio regionale sui temi oggetto della presente legge; la partecipazione degli stessi alla Rete non comporta oneri finanziari per la Regione.

I commi da 1 a 4 di questo articolo non comportano oneri a carico del bilancio regionale, riferendosi all'istituzione, alla composizione e al funzionamento della Rete regionale per la promozione e valorizzazione delle Marche, la partecipazione alla quale è specificato essere a titolo gratuito.

Relativamente al comma 5, che prevede la realizzazione di un logo identificativo per la valorizzazione delle Marche, le risorse necessarie sono iscritte con questa legge nell'annualità 2024 a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa sul nuovo capitolo di seguito riportato, utilizzato a copertura anche di tutti gli oneri per l'attuazione della presente legge:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 1 Titolo 1	CNI 13125	Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita	6.000,00		Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nel caso specifico del Logo (art. 3, comma 5)

La spesa, quantificata sulla base di una stima riferita alla realizzazione di iniziative simili trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 a carico del capitolo 2160110351 che presenta la necessaria disponibilità ed è attualmente destinato a finalità in linea con quelle previste dalla PDL in oggetto.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

La partecipazione alla Rete regionale non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione Marche in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 4

(Istituzione del Tavolo multisettoriale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

L'articolo istituisce il Tavolo multisettoriale per la promozione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita e ne definisce le modalità e i tempi di costituzione, la composizione (comma 1 e comma 3) e le funzioni (comma 2).

Al comma 5 viene stabilito che la partecipazione ai lavori del Tavolo è a titolo gratuito e che non sono previsti né compensi, né rimborsi spese. Questo articolo non comporta quindi oneri finanziari aggiuntivi.

La partecipazione a Tavolo non comporta nemmeno oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione

Marche in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.

Art. 5

(Programma triennale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita)

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, definisce le modalità e le tempistiche di adozione del programma regionale triennale nel quale sono indicate le iniziative e gli interventi che potranno essere realizzati.

I commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale, trattando delle modalità e dei tempi entro cui adottare il Programma regionale triennale per la promozione delle Marche.

Nel comma 3 si definisce il contenuto del Programma, indicando le politiche regionali in tema di stile di vita sano che saranno definite nel Programma stesso e gli interventi che potranno essere realizzati.

Il comma 4 indica le azioni che potranno essere attivate dalla Regione nelle more dell'istituzione del Tavolo multisettoriale.

Relativamente ai commi 3 e 4 le risorse necessarie sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024 e 2025, sul capitolo di seguito evidenziato:

Missione/ Programma /Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 1 Titolo 1	CNI 13125	Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita	314.000,00	320.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nel caso specifico delle attività del programma triennale (art. 5, comma 3) e delle attività nelle more dell'istituzione del Tavolo (art. 5, comma 4)

La spesa, quantificata tenendo conto del limite massimo di disponibilità residua una volta stimati gli altri oneri sulla base dei criteri citati, trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 e 2025 a carico dei capitoli 2160110350 e 2160110351 che presentano la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle previste dalla PDL in oggetto.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110350	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE, BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Il comma 5 stabilisce che alcune delle finalità di cui alla legge siano in capo all'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e per la pesca Marche Agricoltura Pesca (AMAP) in collaborazione con la Regione e con i soggetti della Rete Regionale di cui all'articolo 3. Tali funzioni rientrano in quelle proprie dell'AMAP.

Tale comma non comporta quindi oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6

Giornate del benessere e della qualità della vita

L'articolo prevede la promozione, anche con il possibile coinvolgimento della Rete regionale, delle giornate del benessere e della qualità della vita, per sensibilizzare sani stili di vita.

Le risorse necessarie al finanziamento di tale articolo sono iscritte con questa legge a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa per le annualità 2024 e 2025, sul capitolo come di seguito rappresentato:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 1 Titolo 1	CNI 13125	Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita	80.000,00	80.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento di tutti gli oneri di attuazione della presente legge e nello specifico delle attività di cui all'art. 6

La spesa quantificata sulla base di una stima riferita ai costi sostenuti per iniziative simili realizzate negli ultimi anni trova copertura a carico dello stanziamento già iscritto nel bilancio vigente annualità 2024 e 2025 a carico del capitolo 2160110351 che presenta la necessaria disponibilità e sono attualmente destinati a finalità in linea con quelle previste dalla proposta di legge in oggetto.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Art. 7

Clausola valutativa

L'articolo definisce le modalità di informazione al Consiglio dell'attuazione di tale legge.

L'articolo ha natura ordinamentale, non prevedendo oneri finanziari.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

L'articolo stabilisce le disposizioni finanziarie di questa legge.

Il comma 1 autorizza, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1, a carico dei capitoli sotto riportati, il finanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 5, articolo 5, commi 3 e 4, e articolo 6 della presente legge per l'importo complessivo di euro 400.000,00 per il 2024 e per il 2025 inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili già iscritte nel bilancio vigente 2023/2025.

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2024	stanziamento anno 2025	Nota
Missione 16 programma 1 Titolo 1	CNI 13125	Oneri per l'attuazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita	400.000,00	400.000,00	Stanziamen to iscritto con questa legge per il finanziamen to di tutti gli oneri di attuazione della presente legge, in particolare di quanto

				previsto all'articolo 3 c.5, articolo 5 c.3.e c.4 e articolo 6
--	--	--	--	--

Il comma 2 attesta la copertura degli oneri autorizzati al comma 1 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 16, Programma 1, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile anno 2024	stanziamento disponibile anno 2025	Nota
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110350	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ALIMENTAZIONE, BENESSERE E QUALITA' DELLA VITA - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL
Missione 16 Programma 1 Titolo 1	2160110351	FONDO PER LA DIVULGAZIONE E ANIMAZIONE SUL TERRITORIO DELLE SANE ABITUDINI ALIMENTARI - CNI/2022	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile alla data di presentazione della PDL. La riduzione è possibile in quanto la finalità è la stessa della PDL

Il comma 3 stabilisce che, per gli anni successivi, la spesa viene autorizzata in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 4 azzerava l'autorizzazione di spesa iscritta per gli anni 2024, 2025 nella Missione 16, Programma 1 della Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2022, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche (Legge di stabilità 2023)) per il "Fondo per la realizzazione di interventi finalizzati all'alimentazione, benessere e qualità della vita" e per il "Fondo per la divulgazione e animazione sul territorio delle sane abitudini alimentari".

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi per la Regione in quanto le attività disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia. Si attesta l'invarianza organizzativa anche per l'AMAP di cui all'articolo 5, comma 5, in quanto le funzioni lì indicate rientrano tra quelle previste dalla l.r. 11/2022 e sono già assegnate al personale in servizio presso la struttura.